

Publicato il 27/02/2024

N. 01916/2024REG.PROV.COLL.
N. 06694/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6694 del 2023, proposto dal Comune di Arzachena, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

Il signor Luigi Bartolomeo, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Mascolo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
il Consorzio Cala del Faro, non costituito in giudizio.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) del 31 maggio 2023 n. 388, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor Luigi Bartolomeo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.

FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l'appello proposto dal Comune di Arzachena avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 388 del 31 maggio 2023, resa nel giudizio di ottemperanza introdotto dal signor Luigi Bartolomeo con il ricorso n.r.g. 34/2022 e nel giudizio per chiarimenti introdotto dal Comune di Arzachena con il ricorso n.r.g. 146/2022.

2. Il giudizio ha ad oggetto l'ottemperanza dell'obbligo di presa in carico delle opere di urbanizzazione della lottizzazione "Cala del Faro", ubicata nel territorio del Comune di Arzachena, da parte di quest'ultimo ente e statuito dalla sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 605 del 20 agosto 2021.

3. Si riassumono i fatti rilevanti per il giudizio.

3.1. Il sig. Bartolomeo Luigi ha intimato dinanzi al T.a.r. Sardegna (ricorso n.r.g. 459/2019), il Comune di Arzachena per ottenere la declaratoria dell'obbligo del Comune alla presa in carico delle opere di urbanizzazione presenti nella lottizzazione "Cala del Faro".

3.2. Nel suddetto giudizio si sono costituiti il Comune di Arzachena e il Consorzio "Cala del Faro".

3.3. All'esito del processo, il T.a.r. per la Sardegna ha emesso la sentenza n. 605/2021, con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ha dato atto della rinuncia alla domanda di accertamento sul silenzio; ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine ai motivi aggiunti; ha accolto l'atto introduttivo del gravame nella parte in cui si chiedeva l'accertamento dell'obbligo del Comune di

assumere la titolarità formale e sostanziale di tutte le opere di urbanizzazione e ha, pertanto, condannato il Comune a prenderle in carico; ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno.

3.4. Con il successivo ricorso per l'ottemperanza n.r.g. 34 del 2022, il signor Luigi Bartolomeo ha domandato l'esecuzione della sentenza di cognizione, mentre con il ricorso n.r.g. 146 del 2022, il Comune ha proposto l'istanza di chiarimenti per l'attuazione della sentenza n. 605/2021.

4. Con la sentenza n. 388/2023, il T.a.r. per la Sardegna, previa riunione dei ricorsi, ha accolto il ricorso n.r.g. 34/2022 "*ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione*", assegnando il termine di cinquecento giorni, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per l'ottemperanza dell'obbligo e nominando il commissario *ad acta*, mentre ha dato atto della già intervenuta decisione del ricorso per chiarimenti n.r.g. 146/2022 con l'ordinanza del 31 maggio 2022, n. 367.

5. Con l'appello, il Comune impugna il capo della sentenza che ha fissato in cinquecento giorni il termine per il compimento delle attività e delle opere necessarie alla presa in carico delle opere di urbanizzazione. Il Comune appellante evidenzia che tale termine sia incongruo rispetto alle molteplici attività da compiere.

5.1. Il 6 ottobre 2023, si è costituito in giudizio il signor Luigi Bartolomeo, che ha resistito all'appello, esponendo le sue difese con la memoria del 21 dicembre 2023.

5.2. Il 20 dicembre 2023, il Comune di Arzachena ha depositato una memoria nella quale ha preso atto dell'avvenuta costituzione della controparte, mentre il 28 dicembre 2023 ha replicato alla memoria difensiva dell'appellato.

6. Alla camera di consiglio dell'11 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Nel giudizio n.r.g. 3476/2023, definito con la sentenza di questa Sezione n. 11140 del 22 dicembre 2023, inerente ad altra lottizzazione avvenuta nel Comune di Arzachena e concernente l'ottemperanza dell'obbligo di presa in carico dell'ente locale delle opere di urbanizzazione, questo Consiglio ha dichiarato l'inammissibilità del motivo di appello con il quale il Comune domandava l'assegnazione di un termine di ottemperanza più ampio di quello di 180 giorni assegnato dalla sentenza resa all'esito del relativo giudizio.

7.1. Segnatamente, questo Consiglio ha affermato al riguardo: “8.2. *Sull'inammissibilità, il Collegio evidenzia che il Comune, in maniera del tutto apodittica, deduce l'insufficienza e l'incongruità del termine di centottanta giorni assegnato dal T.a.r. nel giudizio di ottemperanza senza però evidenziare quale sarebbero in concreto le attività da compiere e il tempo necessario per il loro compimento. Con l'appello (in particolare a pagina 13), il Comune si limita ad enumerare le attività da compiere in maniera del tutto generica e senza indicare neppure prognosticamente la tempistica necessaria al loro svolgimento e completamento.*

“8.3. Nel merito, il Collegio ritiene fondata la difesa articolata dal Consorzio, che ha evidenziato che la sentenza di cognizione, che ha condannato al Comune alla “presa in carico” e al compimento delle attività prodromiche e strumentali, è stata pubblicata in data in data 27 marzo 2018 e, dunque, molti anni addietro rispetto al presente giudizio. Il Comune ha dunque già beneficiato di un congruo lasso di tempo per compiere le attività necessarie all'adempimento dell'obbligo.”.

7.2. Nel caso in esame, il Collegio dà atto della maggiore puntualità

delle difese esposte dal Comune circa la necessità di un termine più ampio.

7.3. Tuttavia, si evidenzia che, nel caso in esame, il T.a.r., nell'ambito della sua valutazione discrezionale, ha assegnato al Comune un termine più lungo rispetto a quello del richiamato precedente definito con la sentenza n. 11140/2023.

Il Comune, pur avendo allegato in maniera più puntuale i procedimenti e le opere da compiere, non ha fornito, ancorché in maniera prognostica, la scansione della tempistica necessaria al compimento delle suddette attività giuridiche e materiali, indicando le relative fonti normative o di prova del suo convincimento, pur domandando un termine significativamente più lungo e pari a 48 mesi.

7.4. Conseguentemente, il Collegio ritiene che, in base alle allegazioni del Comune appellante, non sussistano elementi per potersi affermare che la discrezionalità espressa dal T.a.r. risulti viziata da errori in fatto e/o in diritto.

7.5. La necessità di proroghe o di una maggiore estensione temporale per dare ottemperanza alla sentenza del T.a.r. per la Sardegna n. 605/2021 potrà eventualmente apprezzarsi in futuro, in ragione delle puntuali e documentate circostanze che dovessero emergere, qualora dovessero insorgere ulteriori controversie relative all'adempimento statuito nel giudizio di cognizione.

8. In definitiva, dunque, l'appello va respinto.

9. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente FF

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Luigi Furno, Consigliere

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE

Michele Conforti

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO